

“*Sit iustitarius omnium terrarum*” : il privilegio di esercitar giustizia

In ottica strumentale va anche inteso il privilegio forse più importante concesso da Guglielmo nel suo primo diploma a Santa Maria Nuova, compreso nella formula “*sit iustitarius omnium terrarum*”.

Nella prassi seguita dal governo regio per la dotazione di una signoria era norma comune assegnare – unitamente al dominio sul territorio – un’ autorità giudiziaria sugli uomini ivi residenti, che si concretizzava però esclusivamente nell’ esercizio della bassa giustizia e delle cause civili, escludendo il diritto penale, che restava nelle mani del sovrano. La concessione ai vescovi dell’ immunità dall’ autorità e dal controllo pubblico sulla città della sede vescovile e su un cerchio di qualche miglio intorno alle mura urbane, era del resto una prassi consolidata dal periodo carolingio in poi e con notevole frequenza negli anni intorno al Mille: da questa, discendeva nei fatti il riconoscimento del diritto del vescovo a esercitare poteri non più affidati ai rappresentanti del re¹. In molti casi inoltre, l’ esercizio positivo dell’ immunità – termine che insieme ai privilegi fiscali designava anche il divieto agli ufficiali regii di penetrare, per qualsiasi motivo, nel territorio ecclesiastico – era sanzionato formalmente con la solenne concessione del *districtus* e la delegazione al signore di alcuni poteri civili giudiziari sugli abitanti².

Dopo la fondazione del Regno, nel 1130, Ruggero II aveva avvocato a sé la cognizione dei reati più gravi promulgando l’ assisa *Que sint potestas iustitarii*, con la quale assegnava ai giustizieri regii i delitti più gravi, ai baiuli i reati di minore entità. Nel testo tramandato dal codice Cassinese 468 si legge infatti:

Sancimus ut latrocinia, fracture domorum, insultus viarum, vis mulieribus illata, duella, homicidia, leges parabiles, calumpnie criminum, incendia, forisfacte omnes, de quibus quilibet de corpore et rebus suis mercedi curie

¹ Cfr. G. SERGI, *Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno*, in *Curtis e signoria rurale. Interferenze tra due strutture medievali*, a cura di G. SERGI, Torino, Scriptorium 1997 (I florilegi), pp. 7-24:13. Sull’ argomento v. anche G. SALVIOLI, *L’ immunità e la giustizia della Chiesa in Italia*, in *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Province Modenesi e Parmensi*, s. III, 5 (1888), pp. 29-151.

² Cfr. M. BLOCH, *La società feudale*, Torino, Einaudi 1987 (Reprints Einaudi, 10), p. 408; tit. or.: *La società feudale*, Paris, Michel 1968 (*L’ évolution de l’ humanité*). I poteri di *districtio* attribuiti dagli imperatori ai presuli a partire dal X secolo, hanno costituito l’ oggetto di un acceso dibattito storiografico, che ha avuto come principali protagonisti Eugenio Duprè Theseider, Vito Fumagalli, Giovanni Tabacco e Giuseppe Sergi, da cui la questione è stata efficacemente sintetizzata in G. SERGI, *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in *Vescovi e città nell’ alto Medioevo: quadri generali e realtà toscane*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 16-17 maggio 1998), a cura di G.P. FRANCESCONI, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’ arte 2001 (Biblioteca storica pistoiese, 6), pp. 1-16.

*debeat subiacere, a iustitiariis iudicentur, clamoribus supradictorum baiulis depositis, cetera vero a baiulis poterunt definiri*³.

L'uso prevalente presso i sovrani normanni era stato dunque quello di concedere, con l'investitura feudale, la *iurisdictio simplex*, mantenendo la riserva regia per la giustizia criminale, come attestano anche i casi della diocesi di Catania – che rappresenta l'esempio più antico di attribuzione giurisdizionale ceduta dall'autorità sovrana ad un signore feudale⁴ – e di Cefalù, i cui vescovi erano stati investiti della giurisdizione civile e penale da Ruggero II⁵. Il conferimento del giustizierato alla diocesi di Monreale con la cessione della giurisdizione *in criminalibus*, distinguerebbe dunque il privilegio per Santa Maria Nuova dagli altri, antecedenti e successivi la costituzione del Regno, e sarebbe un *unicum* nel contesto di una politica rigidamente accentrata; per questa via si confermerebbe parallelamente l'importanza dell'istituzione ecclesiastica, resa a tutti gli effetti una vera e propria signoria territoriale⁶.

Il raro esercizio delle funzioni di alta giustizia, che si connetteva ai diritti di foro e alla possibilità di incamerare le multe del tribunale ecclesiastico⁷, accompagnando dunque gli ampi poteri fiscali e giurisdizionali assegnati alla fondazione religiosa, contribuisce ad illuminare ulteriormente anche il programma di latinizzazione di cui la chiesa doveva essere la reificazione, caratterizzato non da un'opera evangelizzatrice della popolazione musulmana soggetta al dominio monrealese, quanto piuttosto da un processo di ricolonizzazione che radicava, nella Sicilia Occidentale, una salda struttura signorile

³ *Le Assise di Ariano*, testo critico, traduzione e note a cura di O. ZECCHINO, Cava dei Tirreni, Di Mauro 1984, p. 96; sulle assise v. anche F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino, Fratelli Bocca 1884, rist. an. Bologna, Forni 1981.

⁴ Il diritto venne concesso da Ruggero I ad Angerio, primo abate-vescovo di Sant'Agata, nel 1092 e fu mantenuto fino al 1239, cfr. L. SORRENTI, *La giustizia del vescovo a Catania (secoli XII-XIII)*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI* cit., pp. 37-66.

⁵ L'esercizio delle prerogative giudiziarie sui *civibus Cephaludanis*, conferito ai vescovi di Cefalù nel 1145, escludeva le «*regalibus nostre maiestatis, fellonia videlicet, traditione et homicidi*», cfr. *Rollus Rubeus. Privilegia Ecclesie Cephaleditane, a diversis Regibus et Imperatoribus concessa*, a cura di C. MIRTO, Palermo, Società siciliana per la storia patria 1972 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, s. I), pp. 42ss., 50 s.; R. PIRRI, *Sicilia Sacra* cit., II, p. 800; *Rogerii II. Regis diplomata latina*, ed. C. BRUHL, Koln Wien 1987, n. 19, p. 197ss.; L.T. WHITE, *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna* cit., p. 104ss.

⁶ Sul concetto di signoria ecclesiastica come tipo particolare di signoria immunitaria v. C. VAN DE KIEFT, *Étude sur le chartier et la seigneurie des prieurés de la Chapelle-Aude (XI^e-XIII^e siècles)*, Amsterdam, Les Belles Lettres 1950, pp. 145-155. Per un confronto con il resto dell'Europa cfr. i contributi contenuti in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII* cit., ed in particolare, per la Francia: O. GUYOTJEANNIN, *La seigneurie épiscopale dans le royaume de France (Xe-XIIIe siècles)*, pp. 151-191; per l'Inghilterra: M. BRETT, *The English Abbeys, their tenants and the King (950-1150)*, pp. 277-302; per la Spagna: P. LINEHAN, *The Church and Feudalism in the Spanish Kingdoms in the Eleventh and Twelfth Centuries*, pp. 303-331.

⁷ Restavano invece di competenza regia i casi penali punibili con la pena di morte o con la mutilazione, cfr. L. T. WHITE, *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna* cit., p. 104.

partendo proprio dal territorio e dalla soggezione della popolazione alla terra, sottoposta ad obblighi villanatici e giurisdizionali⁸. L'introduzione di un ambito giuridico-istituzionale distinto da quello sacramentale, formalizzava inoltre la transizione della chiesa da una impostazione locale e orizzontale ad una universale e verticale⁹: integrato profondamente nella società civile, il potere arcivescovile monrealese manteneva infatti un'impronta di intoccabile diversità che, tradotta in ambito territoriale, poteva dare anche origine a spinosi conflitti di competenza e turbare – paradossalmente – la stessa influenza sovrana sulla chiesa. In proposito Paolo Prodi, che ha individuato un carattere e un valore della storia europea nella tensione tra i fori, gli ordinamenti e le autorità della Chiesa, risolvendo i rapporti tra tali autorità e i loro tribunali in termini di soggezione e disciplinamento, ha sostenuto che la caratteristica qualificante dell'Occidente come civiltà continuamente mobile o rivoluzionaria «è la dialettica tra queste istituzioni in concorrenza tra di loro per normare la vita dell'uomo»¹⁰. Se l'adozione di tale approccio, ponendo al centro della convergenza tra potere politico e giurisdizione ecclesiastica la collaborazione prestata da questa al controllo sociale, all'esercizio dell'autorità, al mantenimento dell'ordine pubblico, ha talvolta condotto a trascurare le iniziative strategiche complesse, che facevano dei fori laici ed ecclesiastici risorse diverse, potenzialmente alternative e concorrenti, nel caso della giurisdizione monrealese si potrebbe forse parlare di un rapporto realmente collaborativo con il potere sovrano, istituito nei termini della strumentalizzazione e dell'integrazione di valori e pratiche complementari che avrebbero consentito – più che la sua stessa scarna struttura – il concreto funzionamento del tribunale vescovile¹¹. Alla luce di queste

⁸ Che, in generale, il monachesimo latino abbia operato nel senso della latinizzazione attraverso meccanismi di tipo economico e sociale più che mediante un'opera di evangelizzazione, è opinione diffusa in ambito storiografico internazionale e corroborata dal fatto che non si rinvengano, sui territori soggetti alla dominazione benedettina, tracce di una religiosità con caratteri originali. Per queste considerazioni, cfr. L.T. WHITE, *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna* cit., in part. pp. XIV-XV. Sull'esercizio della giustizia sui contadini v. B. ANDREOLLI, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia altomedievale*, in *I contadini italiani dal Medioevo ad oggi. Indagini e problemi storiografici*, a cura di F. CAZZOLA, Bologna, Il Mulino 1986, pp. 33-35. Il dibattito giuridico-formale sull'estensione e la qualificazione pubblicistica di tale controllo è ben noto agli storici del diritto, che ne registrano scrupolosamente le varie sfumature, ma è tardo e riflette una situazione già matura del fenomeno.

⁹ Cfr. G. ALBERIGO, *La Jurisdiction. Remarques sur un terme ambigu*, in *Irénikon*, 49 (1976), pp. 167-180.

¹⁰ P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino 2000 (Collezione di testi e studi. Storiografia), in part. le pp. 288-297.

¹¹ I tribunali vescovili italiani nel tardo medioevo sono stati recente oggetto di un nuovo interesse della ricerca, sebbene tali studi – orientati sulle competenze e gli interventi nelle controversie che coinvolgevano chierici e laici, e sulle procedure e i tempi della giustizia - si siano finora concentrati sulle aree di Como e Milano (v. a titolo di esempio M. DELLA MISERICORDIA, *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo Medioevo*, in *Archivio Storico Ticinese*, 38 (2001), pp. 179-218). Sulla scia di questa attenzione sono però emersi nuovi elementi e spunti di riflessione circa il rapporto tra la giurisdizione vescovile e l'autorità politica nell'Italia centro-settentrionale: ma questa stagione di indagini ha lasciato in ombra la penetrazione della giustizia

considerazioni dovrebbe essere probabilmente compresa anche la successiva approvazione del privilegio compiuta da Enrico VI, in data 22 aprile del 1197 (ind. XV) ma non trascritta nel cartulario¹².

Non riconobbe invece la legittimità della trasmissione di tale diritto – ritenendolo inalienabile – Federico II. Uno dei punti nodali attorno ai quali si era sviluppata la costruzione monarchica dello svevo era stato proprio la centralità del tema della giustizia e il duplice ruolo di creatore e tutore del diritto che il sovrano assumeva come garante degli ambiti giurisdizionali esistenti¹³. Sancendo che nessun barone potesse utilizzare diritti inerenti alla Corona – e in particolare quello di amministrare la giustizia criminale – e abolendo il privilegio di foro, l'Imperatore finiva quindi con l'affermare che l'unica giustizia possibile fosse proprio quella amministrata dalla Curia Regia, cui venivano demandati anche i processi di giustizia ordinaria. Nella costituzione I,64 (*De iudicibus per imperialem celsitudinem promovendis*) Federico II stabiliva infatti che:

*judices de questionibus cognoscentes per nostram celsitudinem debeant promoveri, adjunctos et admezatores qui per privatorum consensus ad decidendas questiones in predictis locis (...) eligebantur hucusque, qui nullam aliam jurisdictionem habebant nisi que ab eligentibus conferebatur eisdem, in posterum eligi prohibemus, sed per iudices tantum a nobis statutos coram eorum bajulis et compalatiis causas omnes examinari volumus et per sententiam terminari*¹⁴.

ecclesiastica con le pratiche infragiudiziarie e le strategie di conduzione delle controversie, che è stata invece oggetto di analisi approfondite da parte della ricerca anglofona (cfr. R. H. HELMHOLZ, *Crime, Compurgation and the Courts of the Medieval Church*, in *Law and History Review*, 1 (1983), pp. 1-2; M. INGRAM, *Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press 1987, in part. le pp. 15-16, 20, 27). In Italia sembra perpetuarsi una scarsa comunicazione tra gli studi sulla giustizia ecclesiastica e quelli dedicati alle pratiche del conflitto. I primi, infatti, hanno adottato finora una prospettiva che ha consentito di chiarire i modi in cui i tribunali vescovili operavano, ma ha trascurato i motivi per cui chierici e laici decidevano di rivolgersi a quei tribunali; i secondi non hanno finora adeguatamente considerato il ruolo che - tra le altre risorse giudiziarie disponibili per le parti impegnate in contenziosi - ricopriva il foro vescovile. L'esito di questa divergenza è stato l'apporto sostanzialmente marginale delle ricerche dedicate ai tribunali episcopali al filone di indagini - notevolmente arricchitosi negli ultimi anni anche in Italia – sui temi della giustizia e del conflitto, cfr. A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in *Società e storia*, 12 (1989), p. 949; ID., *Tradizioni storiografiche e studi recenti sulla giustizia nell'Italia del Rinascimento*, in *Cheiron*, 8 (1991), p. 30.

¹² cfr. C.A. GARUFI, *Catalogo illustrato del Tabulario di Santa Maria Nuova* cit., doc. 69, p. 34.

¹³ In proposito, Beatrice Pasciuta ha sottolineato come «l'enorme rilevanza, anche quantitativa, delle norme riguardanti l'assetto istituzionale giudiziario e la riorganizzazione del sistema processuale confermano i numerosi riferimenti teorici alla centralità del tema della giustizia nell'assetto statale fridericiano. E tuttavia manca a tutt'oggi uno studio specifico che abbia per oggetto l'analisi delle norme fridericiane in materia di giustizia (...)», B. PASCIUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione federiciana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 45/2 (1998), pp. 363-412; disponibile in formato digitale all'indirizzo internet: http://centri.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori_P/RM-Pasciuta-Procedura.zip.

¹⁴ *Constitutiones Friderici II Imperatoris* I, 64, in *Historia diplomatica Friderici secundi sive Constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus*, 6 tomi in 11 voll., a cura di J.L.A. HUILLARD-BREHOLLES, Paris 1852-1861; ed. anast. Torino, Bottega d'Erasmus 1963, IV, p. 57. Il divieto per tutti i

Beatrice Pasciuta ricorda inoltre come la tendenza a limitare l'ambito di giurisdizione privilegiata riservato agli esponenti del clero si manifestasse, sul piano normativo, con ulteriori disposizioni di diretta produzione fridericiana¹⁵: la costituzione *Si quis clericus de haereditate* ad esempio, restringeva le competenze delle curie ecclesiastiche sui chierici, prescrivendo agli ecclesiastici in possesso di beni ereditari di provenienza non ecclesiastica di comparire in giudizio presso il tribunale ordinario competente per il territorio, con l'unico privilegio di non poter essere arrestati¹⁶. L'orientamento veniva confermato anche nel 1240, con la novella *De burgensaticis*, nella quale veniva stabilito che gli ecclesiastici convenuti per azioni pecuniarie o relative a beni burgensatici ne dovessero sempre rispondere presso il foro civile competente, senza considerare la condizione personale dei soggetti in causa¹⁷. Non è chiaro però se le disposizioni di Federico abbiano avuto un riscontro effettivo sul territorio dominato dalla diocesi di Monreale. Se è possibile ipotizzare un'eventuale interruzione delle attività connesse all'esercizio del giustizierato da parte dell'arcivescovo in epoca federiciana, è certo che il privilegio fu mantenuto a posteriori, come attesterebbe il documento con cui il vicerè Giovanni Moncada confermava all'arcivescovo Ausias des Puig il titolo di giustiziere nei territori della sua diocesi, con facoltà di istruire processi civili e criminali e di fondare una sede del proprio tribunale in ogni luogo soggetto alla sua giurisdizione. Così recita infatti il diploma:

VICEREX in dicto regno Sicilie, magnifico et nobilibus eiusdem regni, magistro iusticiario eiusque locumtenenti et iudicibus regie magne curie aliisque universis et singulis officialibus, tam regiis quam reginalibus, quacumque auctoritate iurisdictionis titulo fungentibus in dicto regno constitutis ac de cetero constituendis, presertim magnifico comiti Sancti Marci et ceteris dicti comitatus officialibus, ad quos seu quem spectet et presentes quomodolibet exhibite et presentate fuerint, consiliariis et fidelibus regiis dilectis salutem. Pro parte reverendissimi Ausie archiepiscopi Montis Regalis, fuit nobis reverenter expositum quod, cum dictus archiepiscopus habeat merum et mixtum imperium, et sit iusticiarius in sua ecclesia et tota eius dyocesi, ipse cognoscit de suis vassallis et familiaribus et de causis eorum civilibus et criminalibus in suis terris et territoriis ac dyocesi, et nullus alius iusticiarius potest cognoscere et decidere causas civiles et criminales suorum, nisi ipse, ut nobis evidentissime constat per privilegia

sudditi del regno, sia laici che ecclesiastici, di adire fori, prescriveva anche la pena, per i trasgressori, di confisca di beni mobili e immobili.

¹⁵ Cfr. B. PASCUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione federiciana: un approccio esegetico al Liber Augustalis* cit.

¹⁶ *Constitutiones Friderici II Imperatoris* I, 47: «*Si quis clericus de haereditate vel aliquo tenimento quod non ab ecclesia, sed a nobis vel ab alio aliquo per patrimonium, sive aliunde, teneat, appellatus fuerit, volumus ut de hoc in curia illius in cuius terra possessionem vel tenementum habuerit, respondeat et quod justum fuerit faciat; non tamen ut persona sua exinde capiatur vel incarceratur*», in *Historia diplomatica Friderici secundi* cit., IV, p. 40.

¹⁷ ID., IV, p. 277.

*ecclesie Montis Regalis et ipse archiepiscopus semper fuit et est hodie in possessione et observancia huiusmodi iurisdictionis (...)*¹⁸.

Sebbene restino aperti numerosi interrogativi, suscitati anche dall'ambigua terminologia adoperata nel diploma di fondazione e che investono l'effettiva sostanza e il contenuto delle concessioni elargite alla chiesa di Monreale, le funzioni dell'abate giustiziere si potevano riassumere nel controllo esercitato sui territori tenuti feudalmente dai baroni, affinché le obbligazioni reali venissero rispettate¹⁹. Non infrequente in questi casi doveva essere l'invio di procuratori con vasti poteri sui territori della diocesi, in grado di emanare i necessari provvedimenti: il cartulario elenca, tra gli agenti dell'arcivescovo Arnaldo, un *Frater Iordanus*, attivo tra il 1305 e il 1308, impegnato a risolvere per conto del monastero i contratti enfiteutici e le cause contro i fratelli Camerana per la restituzione di alcuni territori usurpati²⁰; e un *Frater Nicolaus de Randacio* che negli stessi anni, insieme a *Frater Parisius de Catania* e a *Frater Symon*, curavano la presa di possesso dei casali Terrusio, Bisacquino, Misilcurti e del castello di Patellaro – illecitamente occupati dai medesimi fratelli Camerana – da parte dell'arcivescovato²¹.

Caravale ricorda inoltre che all'epoca di Guglielmo II risultavano confermate le competenze svolte nel periodo normanno: «accanto alla giurisdizione penale fissata dall'Assisa 36 di Ruggero II, essi allora avevano acquisito anche quella relativa alle vertenze tra privati e l'altra, concernente questioni feudali»²². La corte criminale era presieduta da un ecclesiastico, affiancato da un notaio e da sacerdoti di grado minore, e giudicava nelle cause civili e penali sentenziando in primo, secondo e terzo appello; le pene

¹⁸ Si tratta del documento IV.27 trascritto nel cartulario, recante data: Palermo 1462, 13 settembre, XI ind. Nel privilegio si legge inoltre l'ordine, rivolto dal vicerè agli ufficiali del territorio di San Marco, di scarcerare immediatamente Giordano di Vicenza, familiare del vicario dell'arcivescovo in quella terra, ingiungendo che si istruisse un processo contro il presbitero Pietro Gambino di Tortorici, un tempo procuratore presso il monastero di San Salvatore, accusato di avere alienato, venduto e dilapidato i beni a lui affidati in quel territorio per circa ventisette anni.

¹⁹ Sull'esercizio dell'alta giustizia da parte dei titolari di Santa Maria Nuova, v. N. GIORDANO, *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, in *Archivio Storico Siciliano*, n.s. 41 (1916), pp. 25-47:37; P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano*, cit., p. 9; N. KAMP, *Monarchia ed episcopato nel Regno svevo di Sicilia*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*. Atti delle VI Giornate Normanno-Sveve (Bari - Castel del Monte - Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari, Dedalo 1985 (Atti, 6), pp. 123-149:127; V. D'ALESSANDRO, *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, Comune di Pistoia 1999, pp. 259-286:266-267.

²⁰ v. i docc. IV.5 (Monreale 1306, 1 agosto, IV ind.), IV.7 (Palermo 1306, 9 novembre, V ind.), IV.17 (Palermo 1306, 28 ottobre, V ind.), IV.19 (Misilcurto 1305, novembre, IV ind.), IV.20 (Palermo 1308, 22 ottobre, VII ind.).

²¹ v. i docc. IV.17 (Palermo 1306, 28 ottobre, V ind.), IV.18 (Casale Terrusio 1306, 30 ottobre, V ind.) e IV.19 (Misilcurto 1305, novembre, IV ind.).

²² M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in ID., *La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma – Bari, Laterza 1998 (Collana di studi e fonti, 6), p. 386.

previste, oltre a quelle pecuniarie, erano l'esilio e la galera, salvo il diritto di grazia del Papa o del sovrano. Tarda dovette essere la formazione di una Curia deputata all'amministrazione delle cause, e divisa nelle tre sezioni di affari ecclesiastici, affari civili e corte criminale. Non è possibile, per il periodo studiato, calcolare quale profitto il monastero fosse in grado di ricavare dai diritti connessi all'esercizio della giustizia. Sicuramente, esercitando il mero e misto imperio, l'arcivescovo riscuoteva anche le imposte della popolazione residente sui suoi territori, aveva facoltà di imporre il calmiere sui prodotti in commercio e la privativa sui mulini, i macelli, i fondaci e le fiere; è probabile che dovesse anche provvedere alle opere di interesse pubblico.

L'attività giudiziaria degli arcivescovi di Monreale non trova comunque spazio tra i privilegi trascritti all'interno del *liber* rassacchiano, ma è documentata dal Fondo "Carte Processuali Sciolte", che testimonia l'esercizio ininterrotto dei poteri civili e giudiziari fino al 1812, anno in cui la Costituzione siciliana aboliva i privilegi feudali²³. Tuttavia, sebbene la prassi di registrazione sia accertata già a partire dalla seconda metà del XIII, le carte del fondo vanno dai primi del XVI al XIX secolo e perduta sembra essere la documentazione prodotta dall'Arcivescovato prima del '500²⁴. Sicuramente, nel corso del XVI secolo e in linea con la produzione documentaria testimoniata dalle corti di giustizia europee, le modalità di registrazione dei documenti diventarono sempre più regolari: le fasi procedurali documentate appaiono infatti più numerose e ha inizio la diversificazione dei registri secondo la tipologia degli atti. All'origine di tale evoluzione vi fu, probabilmente, la pressione crescente delle giurisdizioni d'appello, che indusse a documentare in modo più

²³ Il Fondo, conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Monreale, consisteva in una grande quantità di carte formate da fogli singoli, fascicoli, mazzi legati con spago consumato dal tempo, occupanti circa ottanta metri lineari di scaffalatura metallica e alcuni armadi. Le carte erano prive di ordinamento interno prima della ricognizione compiuta da Giuseppe Schirò, e pare che fino al 1955 circa, giacessero accatastate in alcuni ambienti umidi al pianterreno, sotto il grande terrazzo del palazzo arcivescovile e che in quel periodo fossero state trasportate e accatastate alla rinfusa. Per una presentazione completa dell'archivio monrealese, si rimanda al par. I.4 del presente lavoro. Per una panoramica sui tribunali vescovili italiani, oggetto di un nuovo interesse nella ricerca storiografica, si rimanda al lavoro di Massimo Della Misericordia, che ha il pregio di avere evidenziato – tra le altre cose – come la recente stagione d'indagini abbia lasciato tuttavia in ombra la compenetrazione della giustizia ecclesiastica con le pratiche infragiudiziarie e le strategie di conduzione delle controversie: «mentre questa compenetrazione è stata oggetto di analisi approfondite specialmente da parte della ricerca anglofona, in Italia sembra perpetuarsi una scarsa comunicazione tra gli studi sulla giustizia ecclesiastica e quelli dedicati alle pratiche del conflitto», M. DELLA MISERICORDIA, *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, in *Archivio Storico Ticinese*, 38 (2001), pp. 179-218.

²⁴ Per un confronto relativo al territorio italiano, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII. Ottone Visconti, 1262-1295*, in *Gli atti dell'Arcivescovo e della Curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII*, a cura di M.F. BARONI, Milano, Università degli Studi 2007, pp. 123-145.

completo le singole fasi del processo e a conservare in modo più attento gli atti che a esso si riferivano.